

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI SERVIZI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI SOLARO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 13.10.1995

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI E DFINIZIONI

- Art. 01 – Oggetto del Regolamento
- Art. 02 – Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 03 – Rifiuti urbani
- Art. 04 – Rifiuti speciali
- Art. 05 – Rifiuti tossici e nocivi
- Art. 06 – Classificazione dei rifiuti agli effetti dello smaltimento
- Art. 07 – Definizione e natura dello smaltimento
- Art. 08 – Competenze ed ambito territoriale di esercizio

TITOLO II CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI DESTINATI ALLA VALORIZZAZIONE

- Art. 09 – Raccolta differenziata dei rifiuti
- Art. 10 – Organizzazione del servizio di raccolta differenziata
- Art. 11 – Finalità del servizio di raccolta differenziata
- Art. 12 – Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 13 – Requisiti per l'attuazione della raccolta differenziata
- Art. 14 – Localizzazione dei siti e dei contenitori
- Art. 15 – Tipologia dei contenitori

TITOLO III ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 16 – Condizioni di assimilabilità
- Art. 17 – Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sotto il profilo qualitativo
- Art. 18 – Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sotto il profilo quantitativo
- Art. 19 – Tassazione smaltimento rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 20 – procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI. OBBLIGHI DEI CONFERENTI

- Art. 21 – Conferimento e raccolta dei rifiuti interni
- Art. 22 – Modalità di conferimento
- Art. 23 – Caratteristiche dei cassonetti
- Art. 24 – Caratteristiche dei sacchi a perdere
- Art. 25 – Servizio di raccolta: caratteristiche
- Art. 26 – Servizio di trasporto: caratteristiche
- Art. 27 – Servizio di raccolta e trasporto: tempi e percorsi
- Art. 28 – Servizio di raccolta e trasporto: mezzi

- Art. 29 – Smaltimento finale
- Art. 30 – Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani
- Art. 31 – Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica
- Art. 32 – Modalità per raccolta e trasporto rifiuti organici compostabili di provenienza alimentare
- Art. 33 – Modalità per raccolta e trasporto rifiuti organici compostabili di giardinaggio
- Art. 34 – Conferimento e raccolta dei rifiuti interni a mezzo di cassoni raccoglitori
- Art. 35 – Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori
- Art. 36 – Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 37 – Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani
- Art. 38 – Modalità per raccolta e trasporto: rifiuti assimilabili urbani
- Art. 39 – Conferimento e raccolta dei rifiuti interni ingombranti
- Art. 40 – Modalità per raccolta e trasporto: rifiuti ingombranti
- Art. 41 – Modalità per raccolta e trasporto: rifiuti riutilizzabili
- Art. 42 – Conferimento e raccolta dei pneumatici usati
- Art. 43 – Conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani provenienti da demolizioni e costruzioni
- Art. 44 – Prestazioni di servizio concordate con l'utente
- Art. 45 – Forme sperimentali di raccolta
- Art. 46 – Periodicità di asporto dei rifiuti
- Art. 47 – Divieti di conferimento

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 48 – Competenze
- Art. 49 – Espletamento dei servizi
- Art. 50 – Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi
- Art. 51 – Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti
- Art. 52 – Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 53 – Rifiuti da deiezione di cani
- Art. 54 – Manifestazioni pubbliche
- Art. 55 – Pulizia di aree esterne a pubblici esercizi
- Art. 56 – Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti
- Art. 57 – Pulizia dei mercati ambulanti
- Art. 58 – Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 59 – Espurgo dei pozzetti stradali
- Art. 60 – Operazioni di pulizia meccanizzata
- Art. 61 – Servizio di spazzamento: caratteristiche

TITOLO VI

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- Art. 62 – Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 63 – Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

TITOLO VII
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E70 TOSSICI E NOCIVI

Art. 64 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi

Art. 65 – Conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 66 – Sensibilizzazione

Art. 67 – Statistica

Art. 68 – Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

Art. 69 – Personale

Art. 70 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Art. 71 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 72 – Vigilanza

Art. 73 – Sanzioni

Art. 74 – Attuazione del regolamento

Allegato 01. Elenco dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.02.1994, n. 146.

Allegato 02. Elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da strutture sanitarie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 01 – Oggetto del regolamento

- 1.1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 08 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, della L.R. 01.07.1993, n. 21 e disposizioni integrative, disciplina lo svolgimento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani e dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo destinati al riutilizzo nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e smaltimento finale.
- 1.2. Le disposizioni del regolamento sono finalizzate alla tutela igienico sanitaria in tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre finalizzate alla differenziazione della raccolta e dello smaltimento nonché al recupero di materiali da destinare al riciclo ed alla produzione di energia, nonché a garantire lo smaltimento adeguato dei rifiuti pericolosi sotto il profilo igienico sanitario.

Art. 02 – Definizione e classificazione dei rifiuti

- 2.1. I rifiuti sono classificati in urbani, speciali, tossici e nocivi.

Art. 03 – Rifiuti urbani

- 3.1. I rifiuti urbani sono classificati in rifiuti urbani interni non ingombranti, rifiuti urbani ingombranti, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti urbani prodotti in aree scoperte, rifiuti urbani da giardini privati, rifiuti urbani esterni, rifiuti assimilabili agli urbani.
- 3.2. Sono classificati rifiuti urbani interni non ingombranti i rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati ed insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere, ivi compresi i rifiuti oggetto di recupero o di riciclaggio.
- 3.3. Sono considerati rifiuti urbani ingombranti i beni di consumo durevoli destinati all'abbandono (oggetti di comune uso domestico o d'arredamento) provenienti da abitazioni o da altri insediamenti civili, i quali, per dimensioni o peso, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei modi ordinari, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta.
- 3.4. Sono considerati rifiuti urbani pericolosi le pile e batterie, i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F", i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, le lampade a scarica ed i tubi catodici, siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico del territorio comunale, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici, stampanti ed altri rifiuti definiti pericolosi da disposizioni nazionali e/o regionali.
- 3.5. Sono considerati rifiuti urbani prodotti in aree scoperte quelli di tipo domestico ordinario o d'ufficio raccolti in campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, aree scoperte adibite all'installazione di banchi di vendita all'aperto nonché ad ogni altro uso privato.
- 3.6. Sono considerati rifiuti urbani da giardini privati i residui di potatura, di sfalcio, di pulizia o spazzamento di giardini ed aree cortilizie di insediamenti abitativi ed analoghi.
- 3.7. Sono considerati rifiuti urbani esterni i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, ovvero su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
- 3.8. Sono considerati rifiuti assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che siano dichiarati assimilabili agli urbani, a norma delle disposizioni di cui ai successivi artt. 16 – 17 – 18.

Art. 04 – Rifiuti speciali

- 4.1. Sono considerati rifiuti speciali i rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani e derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, quelli provenienti da ospedali, da case di cura ed affini, da demolizione, da costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature

deteriorati ed obsoleti, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti.

Art. 05 – Rifiuti tossici e nocivi

- 5.1. Sono considerati tossici e nocivi i rifiuti che:
- a) contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1. della deliberazione del 27.07.1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915/82 ..." in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al D.P.R. 915/82, in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dai criteri generali desunti dalla tabella 1.2. delle disposizioni sopra citate;
 - b) figurano nell'elenco 1.3. delle disposizioni della precedente lettera a) e provengono da attività di produzione e di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificati come tossici e nocivi ai sensi della su richiamata lettera a).

Art. 06 – Classificazione dei rifiuti agli effetti dello smaltimento

- 6.1. Ai soli fini della raccolta e dello smaltimento i rifiuti di cui ai precedenti artt. 02 – 03 – 04 e 05 sono così suddivisi:

TIPO I – RIFIUTI ORGANICI

- Cat. a) – rifiuti di provenienza alimentare;
- Cat. b) – rifiuti di mercati ortofrutticoli ed ittici;
- Cat. c) – scarti di prodotti vegetali od animali e comunque ad alto tasso di umidità;
- Cat. d) – altri rifiuti organici, con esclusione di quelli di cui alla successiva cat. e);
- Cat. e) – rifiuti originati da attività di ristorazione collettiva quali oli, grassi vegetali ed animali residuati dalla cottura di alimenti.

TIPO II – RIFIUTI PERICOLOSI

- Cat. a) - batterie e pile;
- Cat. b) - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21.05.1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea";
- Cat. c) - prodotti farmaceutici;
- Cat. d) - siringhe giacenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico o sulle rive di corsi d'acqua;
- Cat. e) - lampade a vapore di gas tossici e tubi catodici;
- Cat. f) - cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

TIPO III – RIFIUTI INGOMBRANTI

- Cat. a) - mobili;
- Cat. b) - materassi;
- Cat. c) - elettrodomestici;
- Cat. d) - carcasse di veicoli;
- Cat. e) - componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
- Cat. f) - polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze familiari.

TIPO IV – RIFIUTI RIUTILIZZABILI

- Cat. a) - carte;
- Cat. b) - materiali ferrosi ed altri metalli con esclusione del mercurio e dell'alluminio;
- Cat. c) - vetro;
- Cat. d) - stracci;
- Cat. e) - contenitori in plastica;
- Cat. f) - lattine in alluminio;
- Cat. g) - lampade, con esclusione di quelle a vapore di gas tossici.

TIPO V – RIFIUTI SPECIALI

- Cat. a) - materie prime non utilizzate;
- Cat. b) - residui di produzione;
- Cat. c) - sedimenti o fanghi di depurazione;
- Cat. d) - sedimenti o fanghi da spurgo di pozzetti e caditoie stradali;
- Cat. e) - materiali non riassorbiti nel ciclo produttivo originario od in altre attività produttive;
- Cat. f) - accumulatori al piombo;
- Cat. g) - oli minerali usati.

TIPO VI – RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

- Cat. a) - fanghi e materiali biodegradabili provenienti da impianti di depurazione;
- Cat. b) - fanghi e materiali biodegradabili provenienti da cicli produttivi;
- Cat. c) - materiali di scavo;
- Cat. d) - rifiuti di cantiere;
- Cat. e) - rifiuti prodotti da ospedali o da macelli;
- Cat. f) - rifiuti provenienti dallo spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico;
- Cat. g) - rifiuti da giardinaggio, compresi quelli cimiteriali;
- Cat. h) - rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18.

Art. 07 – Definizione e natura dello smaltimento

5.1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento si intende per smaltimento il complesso delle attività sotto definite, non tutte necessariamente presenti:

- a) conferimento: l'operazione e le modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta, ovvero consegnati agli addetti al servizio di raccolta ed al trasportatore debitamente autorizzato;
- b) raccolta: le operazioni di prelievo e di collettamento dei rifiuti fino al deposito in apposite attrezzature od impianti;
- c) raccolta differenziata: la forma particolare di raccolta conseguente al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche. Rientrano in tale definizione tutte le attività a partire dalla fase di conferimento fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- d) spazzamento: le operazioni specificamente rivolte alla rimozione ed all'asporto dei rifiuti urbani esterni così come definiti nel precedente comma 3.7. del presente regolamento;
- e) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;

- f) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- g) trasporto: le operazioni e le attività connesse alla movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- h) cernita: l'operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologiche omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- i) trattamento intermedio: le operazioni comportanti modificazioni chimiche e/o fisiche del rifiuto tal quale finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, l'incenerimento;
- j) smaltimento finale costituito da:
 - incenerimento: la termodistruzione dei rifiuti, assoggettati o meno a cicli di trattamento intermedio, in impianti costruiti specificamente a tale scopo;
 - stoccaggio definitivo: le operazioni comportanti il deposito in impianti autorizzati di stoccaggio definitivo dei rifiuti;
 - compostaggio: il processo biologico controllato di conversione della frazione putrescibile dei rifiuti in un prodotto stabilizzato privo di fitotossicità;
 - produzione di RDF (Refuse Derived Fuel): il processo meccanico di selezione della frazione combustibile dei rifiuti solidi urbani e la successiva conversione della stessa in combustibile solido biologicamente stabile (RDF) composto prevalentemente da materiale cellulosico e plastico;
- k) piattaforma per la raccolta differenziata: l'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- l) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- m) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico o, comunque, suscettibili di recupero.

Art. 08 – Competenze ed ambito territoriale di esercizio

- 8.1. Ogni attività relativa allo smaltimento dei rifiuti rientrante nella competenza obbligatoria o facoltativa del Comune è svolta, ai sensi di legge e del relativo regolamento speciale, dal Comune stesso o da azienda appaltatrice in una delle forme previste dall'art. 22 della legge n. 142 dell'08.06.1990.
- 8.2. I servizi in concessione dovranno essere eseguiti in tutto l'ambito territoriale del Comune di Solaro (Kmq. 6,69 per una popolazione servita di 11.200 abitanti), come da planimetria allegata (B). Ai fini del presente regolamento nel termine concessionario si intende ricompreso anche l'appaltatore, e viceversa.

TITOLO II

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI DESTINATI ALLA VALORIZZAZIONE

Art. 09 – Raccolta differenziata dei rifiuti

- 9.1. In attuazione della normativa vigente, e nell'osservanza dei principi di tutela igienico-sanitaria per la salvaguardia dell'ambiente, va istituita la raccolta differenziata dei rifiuti da destinare in tutto od in parte al riutilizzo, al riciclaggio ed alla produzione di energia.
- 9.2. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 08, comma 01, della L.R. n. 21/93, del presente regolamento e, se dato in appalto, del capitolato d'appalto.
- 9.3. Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla Provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 02, della L.R. n. 21/93.

Art. 10 – Organizzazione del servizio di raccolta differenziata

- 10.1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente regolamento, che ha per oggetto:
 - a) le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 - b) il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori nei quali viene conferita la frazione da raccogliere;
 - c) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
 - d) la frequenza della raccolta;
 - e) la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori;
 - f) le sanzioni.

Art. 11 – Finalità del servizio di raccolta differenziata

- 11.1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 12 – Principi generali e criteri di comportamento

- 12.1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 13 – Requisiti per l’attuazione della raccolta differenziata

- 13.1. L’organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve tenere conto:
- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
 - c) del sistema di produzione, di distribuzione e di consumo dei beni;
 - d) dei sistemi di recupero;
 - e) dei sistemi di smaltimento finale;
 - f) della struttura e della tipologia urbanistiche del bacino di raccolta;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h) dell’evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell’evolversi dei consumi;
 - i) dell’individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

Art. 14 – Localizzazione dei siti e dei contenitori

- 14.1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l’alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dal responsabile comunale del procedimento, individuato all’interno del Settore Tecnico.
- 14.2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell’utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell’ente gestore.
- 14.3. Per l’espletamento del servizio di raccolta differenziata sono utilizzate, ove esistenti, le piattaforme e le piazzole per la raccolta differenziata ad esse funzionalmente abbinate e le stazioni di trasferimento così come previsto dall’art. 06, comma 05, della L.R. n. 21/93.
- 14.4. E’ vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

Art. 15 – Tipologia dei contenitori

- 15.1. Spetta al responsabile comunale del procedimento sentito l’eventuale concessionario gestore ed in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere ed alla densità abitativa della zona interessata.
- 15.2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo, o quanto meno di un segnale distintivo, per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

TITOLO III

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 16 – Condizioni di assimilabilità

16.1. I rifiuti speciali sono assimilati agli urbani se corrispondono alle condizioni di cui ai successivi artt. 17 e 18.

Art. 17 – Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sotto il profilo qualitativo

17.1. Sono assimilabili agli urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) i rifiuti rispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39 Legge 22.02.1994, n. 146, come dall'allegato n. 01) al presente regolamento;
- b) i rifiuti rispondenti alle tipologie e sottoposti alle condizioni di trattamento, come indicato nell'all. 01 al Decreto del Ministero dell'Ambiente 25.05.1989, precisati nell'allegato n. 02) al presente regolamento;
- c) i rifiuti cimiteriali, limitatamente a fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami e materiali lapidei e similari.

Art. 18 – Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sotto il profilo quantitativo

18.1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 16 nelle quantità, determinate dal responsabile comunale del procedimento, che il Comune, o suo concessionario, potrà raccogliere, trasportare e smaltire.

Art. 19 – Tassazione e smaltimento rifiuti speciali assimilati agli urbani

- 19.1. In relazione alla superficie dei locali e delle aree nei quali si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nei modi stabiliti dal relativo regolamento e con le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 19.2. Lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'originario servizio di raccolta potrà essere articolato e svolto secondo forme particolari, anche in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'azienda a ciò preposta, nei tempi e secondo le modalità determinate nei capitoli di appalto ed integrati o modificati con ordinanza del responsabile comunale del procedimento.

Art. 20 – Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

20.1. L'accertamento della natura dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio, anche con visita in sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione (fornita, a richiesta del Comune, su moduli all'uopo predisposti), corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire, in particolare, tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti. L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dal ruolo della tassa R.S.U. della superficie di produzione dei rifiuti speciali così smaltiti. L'istanza di cancellazione deve essere accompagnata anche da una dichiarazione dell'ente o impresa, esercente per convenzione il servizio di smaltimento, che attesti la prestazione di tale servizio.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI. OBBLIGHI DEI CONFERENTI

Art. 21 – Conferimento e raccolta rifiuti interni

21.1. Le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti interni sono disciplinate dal presente regolamento, salve le disposizioni contenute nel regolamento locale d'igiene e nelle ordinanze adottate in materia.

Art. 22 – Modalità di conferimento

22.1. Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in modo differenziato, secondo quanto previsto dal presente regolamento o dalle specifiche ordinanze comunali.

22.2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.

22.3. Il conferimento in cassonetti od in altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

a) dopo l'uso gli sportelli dei contenitori devono essere lasciati chiusi;

b) è vietato introdurre nei contenitori:

- sostanze liquide,
- materiale acceso o non completamente spento,
- materiali (meccanici o non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento,
- rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/82,
- rifiuti pericolosi,
- frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;

c) i materiali voluminosi e comunque qualunque imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo di ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

22.4. Il conferimento mediante sacchi, fermo comunque restando quanto disposto negli altri articoli del presente regolamento, è regolato dalle seguenti norme:

a) i sacchi sono forniti dal Comune o, per esso, da persona od ente incaricato;

b) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minore tempo possibile incustoditi nelle aree in cui viene realizzata la raccolta;

c) il conferimento deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;

d) gli utenti, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

22.5. Il conferimento, in ogni caso:

a) deve avvenire in modo separato, secondo le differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 06, comma 02 della L.R. n. 21/93;

b) secondo le modalità e negli orari prefissati dal comune; in ogni caso i materiali devono essere confezionati ed impilati in modo tale che non vadano dispersi nelle aree circostanti.

Art. 23 – Caratteristiche dei cassonetti

23.1. I cassonetti raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
- avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurina ed antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via, o su spazi di uso pubblico, purché appositamente predisposti ed attrezzati;
- essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al traffico.

Art. 24 – Caratteristiche dei sacchi a perdere

24.1. I sacchi a perdere per la raccolta dei rifiuti organici compostabili di cui al precedente comma 6.1. Tipo I catt. a), b), c) e d) prodotti dalle famiglie avranno le seguenti caratteristiche minime:

materiale	polietilene
colore	grigio scuro
capacità	mc. 0,08
dimensioni	m. 1,1 x m. 0,65
spessore	mm. 0,08

I sacchi a perdere dovranno avere stampigliate le parole “Comune di Solaro”.

Le caratteristiche degli altri tipi di sacchi a perdere per la raccolta di altri tipi di rifiuti saranno determinate dal responsabile comunale del procedimento.

- 24.2. Il Comune provvede alla fornitura ed alla consegna presso i singoli utenti dei sacchi in polietilene a perdere, per i vari tipi di rifiuto in essi racchiudibili, anche affidandone il compito all'eventuale ditta appaltatrice del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti.
- 24.3. Le caratteristiche dei sacchi a perdere potranno essere modificate con provvedimento del responsabile comunale del procedimento.

Art. 25 – Servizio di raccolta: caratteristiche

- 25.1. La raccolta potrà avvenire sia manualmente che con mezzi meccanici, ma dovrà sempre rispettare tempi e modalità previsti nel presente e nei successivi articoli.
- 25.2. La raccolta deve essere effettuata con gli accorgimenti e con i mezzi necessari per evitare che possano verificarsi contatti pericolosi tra il materiale di rifiuto ed il personale incaricato della raccolta nonché per evitare che si verifichino spandimenti o sversamenti.
- Qualora durante la raccolta si verificasse uno spandimento od un sversamento di rifiuti chi effettua il servizio dovrà provvedere a sua cura e spese alla totale asportazione dei rifiuti stessi ed, all'occorrenza, anche alla pulizia ed all'innocuizzazione delle aree interessate dallo spandimento e/o sversamento.

Art. 26 – Servizio di trasporto: caratteristiche

- 26.1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie. I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse

dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

Art. 27 – Servizio di raccolta e trasporto: tempi e percorsi

- 27.1. Il servizio di raccolta e trasporto deve essere effettuato nei tempi e secondo i percorsi convenuti con il comune secondo i seguenti principi:
- l'inizio della raccolta deve essere fatto in un orario tale da consentire che i sacchi non rimangano depositati troppo a lungo sulle aree pubbliche, mentre la raccolta dovrà esaurirsi prima che sia eccessivamente elevata la temperatura esterna;
 - i tempi di raccolta e di asporto dovranno essere i più brevi e comunque saranno determinati in modo da non recare molestia al riposo ed all'attività della cittadinanza;
 - i percorsi dovranno seguire il tragitto più breve tra il punto di raccolta e quello di scarico, curando comunque che i mezzi che trasportano rifiuti tossici o che possono o che possono recare molestia evitino di passare per le strade comunali più abitate.
- 27.2. Qualora non venga disposto altrimenti con apposita ordinanza il servizio di raccolta e trasporto rifiuti deve iniziare non prima delle ore 06.30 e deve essere ultimato non dopo le ore 12.00 (dovranno comunque essere garantite almeno n. 5 ore continue per effettuare il servizio); per i mercati deve iniziare subito dopo la loro chiusura e ultimare non oltre ore 3,00 dall'inizio.

Art. 28 – Servizio di raccolta e trasporto: mezzi

- 28.1. Tutti i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti devono essere dichiarati idonei dall'U.S.S.L.

Art. 29 - Smaltimento finale

- 29.1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, avviene a cura del Comune presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.
- Il trattamento dei rifiuti urbani interni e di quelli assimilati avviene, qualora possibile, mediante processo di incenerimento o nelle altre forme previste nell'art. 07.

Art. 30 – Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani

- 30.1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili di cui all'art. 05, comma 02, lettera c) della L.R. n. 21/93, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.
- 30.2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare dalle utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli ed ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto all'art. 06, commi 03 e 04 della L.R. n. 21/93.
- 30.3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato con le seguenti modalità
- a) conferimento in cassonetti od in altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale;
 - b) conferimento diretto in sacchi.
- 30.4. I contenitori devono essere in colore grigio, avere capacità unitaria compresa tra 01 mc. e 03 mc. ed essere in numero tale da garantire un rapporto contenitori/utente di 1 a 800 abitanti.
- 30.5. I rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore tramite sacchi e/o in appositi cassonetti o contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale contrassegnati dal

colore viola, di capacità unitaria compresa tra 01 mc. e 03 mc., e in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 500 abitanti.

- 30.6. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere possibilmente di materiale cartaceo.
- 30.7. Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche è consentito per modiche quantità pro-capite in sacchi a perdere e/o in contenitori contrassegnati da colore marrone e di capacità unitaria compresa tra 01 mc. e 03 mc; le quantità eccedenti, nonché i tronchi e le ramiglie devono essere conferiti presso le piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta o presso gli impianti di compostaggio, di cui all'art. 11, comma 1 della L.R. n. 21/93.

Art. 31 – Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica

- 31.1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al precedente comma 6.1., Tipo IV, lett. c), e) ed a), vengono effettuati secondo le seguenti modalità
- a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
 - b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dal responsabile comunale del procedimento (prelievo porta a porta).
- 31.2. Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11.08.1991, n. 266, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 21/93.
- 31.3. I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da colore verde, di capacità unitaria compresa tra 02 mc. e 03 mc. ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 800 abitanti.
- 31.4. I contenitori per la raccolta della plastica, devono essere contrassegnati da colore giallo, di capacità unitaria indicativa di 03 mc. ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 800 abitanti.
- 31.5. I contenitori per la raccolta del metallo sono contrassegnati da colore azzurro; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori viene stabilita dal responsabile comunale del procedimento, sentito l'eventuale concessionario.
- 31.6. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore bianco di capacità unitaria indicativa di 03 mc. ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 800 abitanti.
- 31.7. Qualora non vi provveda il Comune, o suo concessionario, il conferimento dei rifiuti, di cui al precedente comma 6.1., Tipo III, catt. c), e) ed f) di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore specializzato, oppure direttamente dal produttore presso le piattaforme per la raccolta differenziata o le strutture ad esse abbinate.
- 31.8. I materiali di imballaggio in genere, in carenza di raccolta differenziata, devono essere conferiti a fianco dei sacchi per la raccolta dei rifiuti organici compostabili di cui al successivo art. 32, opportunamente ordinati e, ove possibile (ad es. cartoni), piegati e legati, allo scopo di ridurre l'ingombro.

Art. 32 – Modalità per raccolta e trasporto rifiuti organici compostabili di provenienza alimentare

- 31.1. I rifiuti organici compostabili verranno immessi, a cura degli utenti, nei sacchi a perdere di colore grigio o nero: i sacchi pieni verranno chiusi e collocati, sempre a cura degli utenti, nei giorni e nelle ore stabiliti dal Comune, in maniera ordinata, a ciglio strada ed a confine di proprietà in un unico

punto di raccolta del cortile, vicino all'ingresso stradale, il quale dovrà essere tenuto aperto nell'orario di ritiro. Per notevoli quantità i sacchi chiusi saranno tenuti all'interno della proprietà vicino all'ingresso stradale oppure in luogo accessibile ai mezzi (anche motocarri) utilizzati per la raccolta sia esso a piano terra o seminterrato, purché gli scivoli siano agevoli (pendenza massima 20%) e percorribili (i passaggi dovranno essere puliti anche in caso di neve o gelo); dove o quando non si possa assicurare l'accessibilità ai mezzi i sacchetti pieni e chiusi saranno depositati a cura dell'utente al ciglio strada, poco prima dell'ora di raccolta, secondo gli orari predisposti ed in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

- 31.2. La raccolta va effettuata, salvo esplicite deroghe autorizzate dal responsabile comunale del procedimento, anche nei giorni festivi.

Art. 33 – Modalità per la raccolta ed il trasporto di rifiuti organici compostabili di giardinaggio

- 33.1. I rifiuti da giardinaggio (precedente art. 06 tipo IV cat. g), dovranno, a cura degli utenti, essere:
- inseriti negli appositi sacchetti di colore verde, per un peso non superiore a Kg. 20 l'uno, oppure
 - ridotti a tratte non superiori a ml. 1,20 e legati in fasci di peso non superiore a Kg. 20 l'uno;
 - posati a ciglio strada.

Il peso complessivo non potrà superare i Kg. 100 per ogni utente. I rifiuti da giardinaggio e similari rinvenienti dalla manutenzione delle aree cimiteriali e dalle cerimonie funebri saranno depositati a cura del Comune in apposito spiazzo di facile accesso ai mezzi per la raccolta che dovrà avvenire entro 48 ore dall'avviso, anche telefonico, dell'incaricato del Comune.

- 33.2. Il trasporto dei materiali previsti dal presente articolo, differenziati, deve essere fatto con mezzi giudicati idonei dal servizio I dell'USSL n. 4.

Art. 34 – Conferimento e raccolta dei rifiuti interni a mezzo di cassoni raccoglitori

- 34.1. Ferme restando le disposizioni contenute nel regolamento locale d'igiene, l'utente del servizio è tenuto alla pulizia dei cassoni raccoglitori posti su aree interne, come previsto al successivo art. 35 ed al pagamento del noleggio dei cassoni stessi che vengano forniti dal Comune.
- 34.2. Nell'ipotesi di raccolta di rifiuti mediante utilizzo di cassoni posti su aree esterne, al Comune compete di:
- a) stabilire numero ed ubicazione dei cassoni ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze di sicurezza della circolazione, nonché di quelle dell'utenza, in quanto, queste ultime, compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
 - b) assicurare l'igienicità dei cassoni e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso interventi di lavaggio e disinfezione, a cadenza almeno quindicinale dei cassoni e delle eventuali piazzole di sedime. I cassonetti contenitori devono avere le caratteristiche di cui al precedente art. 23.

Art. 35 – Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori

- 35.1. Chi ha la gestione dei contenitori deve provvedere ad assicurarne la pulizia attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato ogni 15 giorni nei mesi di giugno, luglio ed agosto, mensilmente dal 15 Aprile al 15 Ottobre, ogni 45 giorni dal 15 ottobre al 15 Aprile.

Art. 36 – Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

- 36.1. Qualunque sia la modalità del conferimento, e salvo quanto previsto al precedente art. 33 comma 01 per i rifiuti di giardinaggio, i rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi.

In particolare il conferimento delle sostanze putrescibili deve essere effettuato in modo che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

I sacchi a perdere non devono contenere oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi per l'incolumità degli operatori (corpi taglienti, acuminati, ecc.), se non adeguatamente protetti.

Ove il conferimento avvenga per mezzo dei cassoni raccoglitori, ne è comunque vietato l'uso, quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

E' inoltre tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, ai lati dei cassoni raccoglitori.

E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Per specifiche tipologie di rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti indicati all'art. 6, il responsabile comunale del procedimento può stabilire modalità di conferimento e raccolta diverse da quelle ordinarie, idonee ad assicurare le migliori condizioni di tutela igienico-sanitaria, anche mediante un diverso accorpamento o di suddivisione delle tipologie di rifiuto suddistinte nel citato art. 06 e negli allegati n. 01 e n. 02.

Art. 37 – Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani

- 37.1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 06, comma 09, della L.R. n. 21/93 o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.
- 37.2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui della cottura vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti al Comune od al suo concessionario: qualora il Comune non provveda alla raccolta i rifiuti stessi saranno conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.
- 37.3. I contenitori utilizzati per l'ammasso ed il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica a tenuta stagna, devono avere dimensioni non inferiori a 20 litri e devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.
- 37.4. I contenitori di cui al precedente comma 37.3. dovranno essere sempre adeguati alle caratteristiche prescritte dall'U.S.S.L. n. 4 e verranno forniti dal Comune o dal suo concessionario agli utenti in numero sufficiente per consentire la raccolta di tutto il materiale di rifiuto con la cadenza prevista.

Art. 38 – Modalità per raccolta e trasporto: rifiuti assimilabili agli urbani

- 38.1. Il Comune provvederà alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al precedente comma 6.1., Tipo VI – cat. h) e dei rifiuti speciali di cui all'art. 02 – comma 04 – n. 05 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.
- 38.2. I rifiuti assimilabili agli urbani vengono conferiti, ove possibile, in appositi contenitori di capacità adeguata, forniti o di tipo approvato dal Comune e con caratteristiche approvate dall'U.S.S.L., messi a disposizione dagli utenti che dovranno provvedere al loro riempimento, alla chiusura ed alla loro sistemazione nelle apposite aree sul suolo pubblico o su area di proprietà dell'utente da determinarsi dal Comune e di accesso immediato e comodo per i mezzi dell'appaltatore. Per particolari tipi di rifiuti, qualora siano salvaguardate l'igienicità e la praticità del conferimento e del trasporto, potrà essere autorizzato il conferimento senza contenitore.
- 38.3. I rifiuti assimilabili agli urbani sono distinti nei seguenti gruppi:
 - a) rifiuti assimilabili agli urbani compostabili:

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- b) rifiuti assimilabili ai rifiuti ingombranti:
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del 3^{1/2} comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 composti prevalentemente da legno o materiali lignei;
- b1) rifiuti lignei:
- imballaggi di legno;
 - bancali (pallets);
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del 3^{1/2} comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 composti prevalentemente da legno o materiali lignei;
 - materiali vari in pannelli di legno;
- b2) rifiuti in plastica:
- imballaggi di plastica;
 - contenitori o fusti vuoti di plastica;
 - sacchi e sacchetti di plastica;
 - fogli di plastica o di cellophane;
 - materiali vari in pannelli di plastica e simili;
- b3) rifiuti in materiali diversi:
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale, stracci e iuta;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra sintetica;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucicù (polveri e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici, costituiti da sostanze naturali;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici, costituiti da sostanze sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie in materiale sintetico;
 - tappezzerie in materiale naturale;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, inscatolati o comunque imballati;
 - accessori per l'informatica;
- c) rifiuti assimilabili ai riutilizzabili:
- c1) materiali in vetro:

- contenitori o fusti vuoti di vetro;
 - c2) contenitori in plastica:
 - c3) materiali in metallo:
 - imballaggi di metallo;
 - contenitori o fusti vuoti di metallo;
 - latte e lattine di metallo;
 - c4) carta e cartone:
 - imballaggi di carta e di cartone;
 - sacchi e sacchetti di carta;
 - fogli di carta;
 - d) rifiuti assimilabili ai rifiuti da giardinaggio:
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
 - e) rifiuti assimilabili a materiali inerti:
 - pavimenti e rivestimenti in genere in materiali inerti;
 - materiali vari in pannelli di gesso;
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 38.4. Il trasporto dei materiali previsti dal presente articolo, differenziati, deve essere fatto con mezzi giudicati idonei dal servizio I dell'U.S.S.L. n. 4.
- 38.5. I materiali di cui al presente articolo devono essere recapitati in apposite e specifiche discariche indicate dal Comune.

Art. 39 – Conferimento e raccolta dei rifiuti interni ingombranti

- 39.1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità
- a) raccolta nel giorno predeterminato dal Comune presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al Comune od al suo concessionario;
 - b) conferimento effettuato direttamente dal produttore alle piattaforme per la raccolta differenziata od alle piazzole di raccolta all'uopo attrezzate, qualora esistano.
- Nel caso di cui alla precedente lettera a) il conferimento deve avvenire in giorno ed ora concordati, a piano strada, in un luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
- 39.2. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 40 – Modalità per raccolta e trasporto: rifiuti ingombranti

- 40.1. I rifiuti ingombranti di cui al precedente comma 6.1. Tipo III catt. a), b), c) ed f) devono essere depositati vuoti ed a cura degli utenti nello spazio pubblico o, se questo è insufficiente od indisponibile, in quello privato di più immediato e comodo accesso per i mezzi di raccolta.
- 40.2. I componenti elettronici di cui al Tipo III cat. c) del precedente comma 6.1. devono essere immessi negli appositi sacchetti di colore giallo e consegnati con i rifiuti ingombranti.
- 40.3. La raccolta delle carcasse di autoveicoli dovrà avvenire entro 2 (due) giorni dalla segnalazione, anche telefonica, del Comune; le carcasse stesse, prima di essere portate alla discarica, dovranno essere liberate dagli oli esausti che, raccolti in idonei contenitori dovranno essere recapitati ai centri di raccolta idonei per tale tipo di rifiuti.

40.4. Il trasporto dei materiali tutti previsti nel presente articolo deve essere fatto con mezzi giudicati idonei dal servizio I dell'U.S.S.L. n. 4.

Art. 41 – Modalità per raccolta e trasporto: rifiuti riutilizzabili

41.1. I rifiuti riutilizzabili di cui al precedente comma 6.1. Tipo IV cat. c) (materiali in vetro), cat. e) (contenitori in plastica), cat. b) (materiali in metallo), cat. a) (carta e cartone), devono essere depositati, a cura degli utenti, negli appositi specifici contenitori messi, allo scopo, a disposizione dal Comune. I contenitori dovranno essere idonei a giudizio dell'U.S.S.L. n. 4 e saranno posati secondo la collocazione e le quantità determinate nella planimetria allegata sub B) al presente atto.

41.2. La raccolta dei rifiuti riutilizzabili dovrà avvenire ordinariamente a cadenza fissa, nel giorno stabilito dal Comune. Dovrà comunque essere assicurato straordinariamente lo svuotamento dei contenitori pieni, anche prima dei giorni stabiliti per la raccolta: in tal caso il Comune comunicherà all'appaltatore i contenitori pieni e questi, entro 24 ore, provvederà al loro svuotamento.

Art. 42 – Conferimento e raccolta dei pneumatici usati

42.1. Per il conferimento e la raccolta dei pneumatici usati si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel caso di esercizi commerciali od attività artigianali, qualora fosse concordato l'utilizzo di cassoni raccoglitori, si applicano le disposizioni previste al precedente comma 34.1.

Art. 43 – Conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani provenienti da demolizioni e costruzioni

43.1. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provenienti da demolizioni e costruzioni, può avvenire presso discariche o aree di stoccaggio gestite o messe a disposizione dal Comune o dall'eventuale concessionario, previo pagamento di un corrispettivo stabilito in relazione alla quantità ed alle caratteristiche del materiale conferito.

Art. 44 – Prestazioni di servizio concordate con l'utente

44.1. A fronte di esigenze funzionali ed igienico-ambientali, il Comune può fornire, a richiesta, un servizio particolare comportante maggior frequenza, ovvero l'intervento al momento della formazione del rifiuto e la relativa pulizia delle aree di produzione, nonché la possibilità di conferire il rifiuto con modalità diverse da quelle ordinarie, purché preventivamente concordate.

Le modalità di tali prestazioni del servizio ed il relativo compenso saranno disciplinati in apposita convenzione tra l'utente ed il Comune (d'accordo, qualora esiste, con il concessionario).

Art. 45 - Forme sperimentali di raccolta

45.1. Con ordinanza del Sindaco possono essere istituite, per esigenze igienico-sanitarie e di tutela ambientale, forme sperimentali di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani; possono altresì essere attivate, in ambiti territoriali determinati, per categorie di prodotti o per tipologie di rifiuti, ulteriori forme sperimentali di raccolta, finalizzate alla definizione merceologica e qualitativa dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi e di ottimizzazione del recupero energetico.

Art. 46 – Periodicità di asporto dei rifiuti

46.1. L'asporto dei rifiuti dai luoghi di deposito temporaneo deve avvenire, di regola, con le seguenti frequenze:

- compostabili di mensa: 2 volte x settimana
- compostabili da giardinaggio: 1 volta x settimana

- oli e grassi vegetali ed oli animali da ristorazione: 1 volta x mese
- pile scariche: 1 volta x mese
- rifiuti pericolosi "T" o "F": 1 volta x mese
- medicinali: 1 volta x mese
- lampade a scarica: 1 volta x mese
- siringhe: 1 volta x settimana
- toner/fotocopiatrici: 1 volta x mese
- rifiuti ingombranti: 1 volta x mese
- componenti elettronici: 1 volta x mese
- contenitori nottiglie in vetro: 1 volta x settimana
- contenitori bottiglie in plastica: 1 volta x settimana
- contenitori in metallo: 1 volta x mese
- carta e cartone: 2 volte x mese
- rifiuti di spazzamento: dopo il servizio
- sedimenti e spurghi: dopo il servizio
- batterie al piombo: 1 volta x mese
- oli minerali: 1 volta x mese
- carcasse di veicoli: a richiesta
- materiali inerti: a richiesta

46.2. Il responsabile comunale del procedimento potrà, con propria motivata ordinanza, cambiare la periodicità o le modalità di raccolta.

46.3. L'organizzazione del servizio è riservata al responsabile comunale del procedimento e/o al personale da lui incaricato. Qualora il servizio venga appaltato, l'organizzazione compete all'appaltatore nel rispetto norme contrattuali, delle direttive del Comune e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 47 – Divieti di conferimento

47.1. Nessuno può, se non previa formale autorizzazione del Comune, effettuare servizi di raccolta, apporto e smaltimento rifiuti di natura e dimensioni particolari né a richiesta degli utenti né a titolo gratuito né contro pagamento di corrispettivi.

47.2. Rifiuti non compresi nel servizio:

- materiali radioattivi;
- materiali esplosivi;
- materiali inerti da scavo e da demolizione;
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali, metallici e non, che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

ed, in ogni caso, tutti i materiali che non rientrano tra i rifiuti solidi urbani od assimilati.

Per il conferimento dei materiali inerti da scavo e da demolizione può applicarsi il disposto del precedente art. 43.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 48 – Competenze

48.1. I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nel precedente articolo 07, sono gestiti dal Comune.

Art. 49 – Espletamento dei servizi

49.1. Il Comune stabilisce le modalità di espletamento dei servizi, nonché la frequenza delle prestazioni, in base agli indirizzi tecnico-programmatici ed alla propria disponibilità finanziaria.

Nell'espletamento dei servizi, il Comune tiene conto, nel rispetto delle leggi vigenti, delle necessità dell'utenza e si avvale delle tecnologie, dei mezzi d'opera disponibili e del grado di organizzazione conseguiti. Il Comune può affidare a terzi idonei l'espletamento di tutti, o parte, i servizi di sua competenza.

Art. 50 – Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi

50.1. Le aree interessate dai servizi sono:

- le strade e le piazze comunali, compresi i portici ed i marciapiedi;
- le altre strade soggette al pubblico transito in via permanente;
- i parchi ed i giardini pubblici; con esclusione dei tappeti erbosi oggetto di interventi manutentivi.

Art. 51 – Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti

51.1. All'interno delle aree di espletamento dei servizi, il Comune provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di "cestini" e/o di altri appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.

E' vietato l'uso dei "cestini" e degli altri contenitori di cui al comma precedente per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

Art. 52 – Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

52.1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione di fabbricati, con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, cessata l'attività, a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali od infrastrutturali di qualsiasi tipo.

Art. 53 – Rifiuti da deiezioni di cani

53.1. Coloro che conducono cani su strade, marciapiedi ed altre aree comunque soggette ad uso pubblico sono tenuti a munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli animali, a rimuoverle, a introdurle in contenitori chiusi ed a depositare questi nei cestini porta rifiuti stradali.

Art. 54 – Manifestazioni pubbliche

54.1. Gli organizzatori di manifestazioni e feste di ogni tipo devono avvisare il Comune per concordare, qualora non provvedano direttamente, la pulizia dell'area pubblica o d'uso pubblico che si intende utilizzare.

Qualora alla pulizia provvede il Comune gli oneri straordinari del servizio sono a carico degli organizzatori.

Prima che sia autorizzato l'uso dell'area deve essere costituita una cauzione, determinata dal responsabile comunale del procedimento con i criteri di quella per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a garanzia sia della mancata od insufficiente pulizia da parte degli organizzatori, che dell'insolvenza nei confronti del Comune.

Art. 55 – Pulizia di aree esterne a pubblici esercizi

- 55.1. I gestori di pubblici esercizi quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, edicole per la rivendita di giornali, di fiori od altro che fruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, od i cui esercizi prospettano su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere a loro cura e spese alla costante pulizia dell'area occupata e di quella pubblica o di uso pubblico immediatamente adiacente alle uscite dai loro negozi.
- 55.2. Il Comune può ordinare che i gestori di cui al precedente comma 55.1. provvedano, a loro cura e spese, all'acquisto, all'installazione ed alla pulizia di appositi contenitori atti a raccogliere gli scarti dei generi da loro venduti.

Art. 56 – Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

- 56.1. Le aree occupate da luna park e/o da altri spettacoli viaggianti devono essere tenute e lasciate pulite a cura degli occupanti.
- 56.2. Le modalità di tale pulizia ed i relativi oneri, totalmente a carico degli interessati, devono essere concordati con il Comune.
- 56.3. Il rilascio dell'autorizzazione comunale all'occupazione del suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 57 – Pulizia dei mercati ambulanti

- 57.1. I concessionari ed occupanti di punti di vendita nei mercati al dettaglio, situati in aree pubbliche o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai relativi posteggi, raccogliendo e, possibilmente, differenziando i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, negli appositi sacchi forniti dal Comune e negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti sul territorio comunale.
- 57.2. I rifiuti raccolti devono essere successivamente conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
- 57.3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

Art. 58 – Pulizia dei terreni non edificati

- 58.1. I proprietari, amministratori e conduttori di terreni non edificati devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e, in caso di scarico abusivo di rifiuti, sono obbligati alla loro rimozione.

Art. 59 – Espurgo dei pozzetti stradali

- 59.1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 60 – Operazioni di pulizia meccanizzata

- 60.1. Il Comune provvede alla pulizia meccanizzata delle strade con operazioni integrate di rimozione dei rifiuti ed, all'occorrenza, di lavaggio del suolo, con modalità e frequenza dallo stesso stabilite.

In funzione di tali operazioni il Sindaco può disporre, con propria ordinanza, il divieto temporaneo di sosta di veicoli di qualsiasi tipo.

Art. 61 – Servizio di spazzamento: caratteristiche

- 61.1. Il servizio di spazzamento consiste nella pulizia e nell'asportazione, con recapito agli idonei centri di raccolta ed alle pubbliche discariche indicati dal Comune, di tutti i rifiuti o, comunque, dei materiali estranei insistenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico oggetto dello spazzamento, con le seguenti uniche esclusioni:
- 1) lo sgombero della neve;
 - 2) lo sgombero di materiali provenienti da crolli di edifici;
 - 3) lo sgombero di materiali ingombranti di cui all'art. 2, comma 2, punto 2) del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.
- 61.2. Lo spazzamento potrà essere effettuato sia manualmente che con mezzi meccanici, ma dovrà comunque rispettare i tempi e le modalità previsti nei successivi articoli.
- 61.3. Il servizio di spazzamento dovrà essere effettuato nell'arco di tempo giornaliero determinato dal Comune.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 62 – Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

- 62.1. In attuazione della normativa vigente, e nell'osservanza dei principi di tutela igienico-sanitaria per la salvaguardia dell'ambiente, è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi per consentire specifiche forme di recupero e/o di smaltimento.
- 62.2. Il Comune determina, nell'osservanza della normativa vigente e delle disposizioni in materia, le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente.
- 62.3. E' comunque vietato il conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata con modalità diverse da quelle stabilite.
- 62.4. In particolare è fatto divieto di:
- a) introdurre nei contenitori della raccolta differenziata materiali diversi rispetto a quelli cui i contenitori sono destinati;
 - b) abbandonare rifiuti oggetto della raccolta differenziata fuori dagli apposti contenitori;
 - c) spostare i contenitori dalla loro sede.

Art. 63 – Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

- 63.1. I rifiuti di cui al precedente primo comma devono, a cura del produttore, essere ammassati e conferiti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
- 63.2. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti dal produttore, rispettivamente:
- le batterie al piombo: presso l'abitazione od azienda, previa comunicazione al Comune che pre-determinerà il giorno di raccolta, oppure presso le piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. n. 21/93 o presso i punti di rivendita;
 - le pile in appositi contenitori, da allocarsi preferibilmente presso rivenditori di pile, e nei siti individuati dal Comune;
 - i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti od avariati in appositi contenitori collocati preferibilmente presso case di cura e simili, farmacie, uffici pubblici.
- 63.3. Le pile ed i prodotti farmaceutici scaduti possono, separatamente, essere conferiti direttamente a cura del produttore alle piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. n. 21/93.
- 63.4. I contenitori per le pile e per i farmaci scaduti devono presentare capacità unitaria non superiore a 120 litri ed essere contrassegnati rispettivamente da colore verde e bianco.
- 63.5. I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzati devono essere contrassegnati da croce.
- 63.6. I rifiuti pericolosi di cui al precedente comma 6.1., Tipo II, catt. b) ed e), qualora non vengano raccolti dal Comune o da suo concessionario, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso le apposite piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate od alle stazioni di trasferimento in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.
- 63.7. Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al precedente comma 6.1., Tipo II, cat. d) viene istituito un apposito servizio da parte del Comune o di suo concessionario.
- 63.8. I rifiuti pericolosi di cui al precedente comma 6.1., Tipo II, cat. f), sono conferiti dal produttore in apposito sacchetto di tinta blu, oppure direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata od alle piazzole a questa funzionalmente abbinate, se dotate di appositi contenitori.

- 63.9. Gli accumulatori al piombo esausti di cui al precedente comma 6.1., Tipo V, cat. f) dovranno essere conferiti dall'utente al Comune od al suo concessionario con le stesse procedure e negli stessi tempi dei materiali ingombranti. Il Comune, od il suo concessionario, provvederà alla raccolta ed al conferimento al consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
- 63.10. La raccolta degli oli minerali usati di cui al precedente comma 6.1., Tipo V, cat. g) avverrà con periodicità da determinarsi dal Comune, con personale e mezzi del Comune o di suo concessionario che, se preavvertito con l'anticipo di almeno una settimana, metterà a disposizione idoneo contenitore.
- Il Comune, o suo concessionario, provvederà alla vuotatura dei contenitori, una volta tutti pieni e/o a cadenza periodica, ed al conferimento del materiale raccolto presso il consorzio obbligatorio di riferimento.

TITOLO VII

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICI E NOCIVI

Art. 64 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi

- 64.1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani o di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a provvedere a proprie cura e spese ad un adeguato e distinto smaltimento di tali rifiuti nell'osservanza delle norme vigenti.
- 64.2. E' vietata l'immissione dei rifiuti di cui al precedente comma 64.1. nei contenitori o nei punti di accumulo destinati a raccogliere rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani.
- 64.3. Il Comune può istituire, anche affidandolo in tutto od in parte a terzi idonei, il servizio di raccolta ed asporto dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti tossici e nocivi.

Art. 65 – Conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi

- 65.1. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti tossici e nocivi deve avvenire con l'adozione delle cautele necessarie ad evitare pregiudizi alla salute pubblica ed all'ambiente.
- 65.2. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente comma 65.1. devono essere effettuati dai soggetti autorizzati e secondo le prescrizioni agli stessi impartite dagli enti competenti.
- 65.3. E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi che non si avvalgono del servizio comunale di accertare, preventivamente al conferimento, che le imprese di cui intendono avvalersi per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzate dalle competenti autorità.
- 65.4. La raccolta dei rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui ai precedenti commi, nonché il trasporto degli stessi, dovranno essere effettuati con tutti gli accorgimenti ed i mezzi tali da impedire che si possano verificare durante tutte le fasi delle operazioni contatti pericolosi tra il materiale di rifiuto e l'esterno nonché esalazioni, sversamenti o spandimenti. Qualora si verificassero esalazioni, sversamenti o spandimenti di rifiuti il produttore (prima del conferimento) od il vettore (nella fase di trasporto) dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla totale asportazione dei rifiuti nonché, qualora occorre e su indicazione dell'USSL, alla pulizia ed alla eventuale innocuizzazione degli ambienti e delle aree interessate dalle esalazioni nocive e/o dallo spandimento e/o dallo sversamento dei rifiuti.
- 65.5. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico di cui al precedente comma 6.1., Tipo VI, cat. f) potranno essere trasportati alle pubbliche discariche esclusivamente:
 - o in contenitori stagni approvati dall'USSL;
 - o direttamente nell'autospazzatrice.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 66 – Sensibilizzazione

- 66.1. Il Comune e/o il concessionario del servizio di raccolta differenziata organizza campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
- 66.2. Le iniziative di cui al precedente comma 01, sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione di cui all'art. 03, comma 01, della L.R. n. 21/93 e, in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata, in conformità alla convenzione stipulata tra comune e concessionario.

Art. 67 – Statistica

- 67.1. Il Comune, o suo concessionario, dovrà rilevare tutti i dati statistici utili riguardanti il servizio e fornire quelli che fossero richiesti dalle autorità locali, provinciali, regionali, statali competenti in materia, o dalle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di protezione civile.
- 67.2. In ogni caso dovrà essere rilevato, con cadenza almeno mensile, il peso del materiale prelevato e di quello portato ai centri di raccolta od alle discariche per ogni tipo di rifiuti raccolti secondo i tipi e le sottoclassificazioni precisati al precedente art. 06.

Art. 68 – Rapporti con i Consorzi nazionali obbligatori

- 68.1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente consorziato con altri Comuni, direttamente o per il tramite di azienda municipalizzata, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, istituite ai sensi dell'art. 09 quater, comma 02, della Legge 09.11.1988, n. 475 e con le associazioni di categoria specializzate.
- 68.2. Le convenzioni di cui al precedente primo comma definiscono in particolare:
- a) le modalità di consegna e di ritiro del materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri relativi;
 - c) l'organizzazione di attività promozionali e d'informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 69 – Personale

- 68.1. Nel caso di concessione, anche in appalto, la ditta affidataria è tenuta:
- a) a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale;
 - b) a rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede nazionale, regionale e provinciale;
 - c) ad avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio appaltato ed essere in grado, in ogni momento, di dimostrarlo al Comune;
 - d) a garantire che il personale dipendente tenga nell'espletamento delle sue funzioni un contegno serio e corretto nei confronti degli utenti, del pubblico, degli amministratori comunali e di eventuali incaricati del Comune per la sorveglianza del servizio;
 - e) ad assicurare che il personale dipendente indossi una uniforme di lavoro del tipo comunemente impiegato nei servizi di nettezza urbana, rinnovata periodicamente a cura e spese del concessionario;

- f) ad assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio.

Art. 70 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

- 70.1. Per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune di Solaro in forma esclusiva, è istituita apposita tassa, in base a tariffe deliberate dall'amministrazione comunale, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Art. 71 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

- 71.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali di igiene, di polizia urbana, dei servizi di fognatura, nonché le norme statali e regionali e le ordinanze adottate in materia.

Art. 72 – Vigilanza

- 72.1. A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana ed i tecnici incaricati assicurano il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.
- 72.2. Alla Provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.
- 72.3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 02, della L.R. n. 21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione qualitativa e/o quantitativa da parte della Provincia territorialmente competente.

Art. 73 – Sanzioni

- 73.1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, compresa l'inottemperanza all'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata, sono punite, se non sanzionate da leggi speciali, con il pagamento di una sanzione amministrativa in misura compresa tra lire 4.000= e lire 1.000.000=.
- 73.2. L'ammontare della somma per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 915/82, e da altre leggi speciali, è quantificato dal Sindaco ai sensi e con le modalità di cui all'art. 64 del vigente statuto.
- 73.3. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate, oltre che dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dal personale della polizia municipale e da altro personale espressamente incaricato dal Segretario Comunale.

Art. 74 – Attuazione del regolamento

- 74.1. Il Sindaco ed il Responsabile comunale del procedimento verificano e promuovono l'esatto adempimento del servizio previsto, nel presente regolamento ed intervengono, all'occorrenza, mediante ordinanze. Competono al Sindaco le ordinanze riguardanti la tutela della salute e della pubblica sicurezza e le ordinanze aventi contenuto gestionale ed organizzativo.

ALLEGATO 01. ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA LEGGE 22.02.1994, N. 146 SUDDISTINTI SECONDO LE MODALITA' DI CONFERIMENTO.

I rifiuti assimilabili agli urbani sono distinti nei seguenti gruppi:

a) rifiuti assimilati agli organici compostabili

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili, residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

b) rifiuti assimilabili ai rifiuti ingombranti

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del 3^{1/2} comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 composti prevalentemente da legno o materiali lignei;

b1) rifiuti lignei

- imballaggi di legno
- bancali (pallets)
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del 3^{1/2} comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 composti prevalentemente da legno o materiali lignei
- materiali vari in pannelli di legno

b2) rifiuti in plastica

- imballaggi in plastica
- contenitori o fusti vuoti di plastica
- sacchi e sacchetti di plastica
- fogli di plastica o di cellophane
- materiali vari in pannelli di plastica e simili

b3) rifiuti in materiali diversi

- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- paglia e prodotti di paglia
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale, stracci e iuta
- ritagli e scarti di tessuto di fibra sintetica
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma e caucciù (polveri e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- imbottiture, isolanti termici ed acustici, costituiti da sostanze naturali

-
- imbottiture, isolanti termici ed acustici, costituiti da sostanze sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
 - moquettes, linoleum, tappezzerie in materiale sintetico
 - tappezzerie in materiale naturale
 - nastri abrasivi
 - cavi e materiale elettrico in genere
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate
 - scarti in genere della produzione di alimentari, inscatolati o comunque imballati
 - accessori per l'informatica
- c) rifiuti assimilabili ai riutilizzabili
- c1) materiali in vetro
- contenitori o fusti vuoti di vetro
- c2) contenitori in plastica
- c3) materiali in metallo
- imballaggi di metallo
 - contenitori o fusti vuoti di metallo
 - latte e lattine di metallo
- c4) carta e cartone
- imballaggi di carta e di cartone
 - sacchi e sacchetti di carta
 - fogli di carta
- d) rifiuti assimilabili ai rifiuti da giardinaggio
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili)
- e) rifiuti assimilabili a materiali inerti
- pavimenti e rivestimenti in genere in materiali inerti
 - materiali vari in pannelli di gesso
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.

ALLEGATO 02. ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE

- 01) Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.
- 02) Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui di pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.
- 03) Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1 comma 2 ter, del decreto legge n. 527/88, come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
- 04) Campioni di urine, feci e sangue, previa disinfezione.
- 05) Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 02 e 03, ma compresi nelle tipologie previste dal presente elenco, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

RIFIUTO	CONFERIMENTO	COLORE	DOVE	PERIODICITA'
Alimentari	Sacchi	Grigi	Abitazioni	2 per settimana
Giardinaggio	Sacchi e/o contenitori	Marrone	Abitazioni Piazzole	1 per settimana 1 per mese
Grassi da ristorazione	Contenitori		Azienda	1 per mese
Pile scariche	Contenitori	Verde	Territorio Piazzole	1 per mese
Rifiuti pericolosi "T" e "F"	Sacchetti e/o contenitori	Rossi	Abitazioni Piazzole	1 per mese
Lampade a scarica	Contenitori		Territorio	1 per mese
Siringhe				1 per settimana
Toner per fotocopiatrici	Sacchetti e/o contenitori	Con dicitura	Abitazioni Piazzole	1 per mese
Medicinali	Contenitori	Verde + croce	Territorio	1 per mese
Batterie al piombo	Consegna diretta		Abitazioni Abitazioni	A richiesta 1 per mese
Oli minerali	Consegna diretta		Abitazioni Abitazioni	A richiesta 1 per mese
Sedimenti/spurghi	A richiesta su convenzione			
Spazzamento	Autospazzatrice		Pubbliche di- scariche	Dopo servizio
Ingombranti	Consegna diretta		Abitazioni Abitazioni	A richiesta 1 per mese
Componenti elettronici	Sacchi	Gialli	Aziende	1 per mese
Carcasse veicoli			Ove si trova- no	Su segnalazione
Vetro	Contenitori	Verde	Piazzole	1 per settimana
Plastica	Contenitori	Giallo	Piazzole	1 per settimana
Metalli	Contenitori	Azzurro	Piazzole	1 per mese
Carta	Contenitori	Bianco	Piazzole	2 per mese
Rifiuti speciali	Contenitori		Utente	A richiesta
Rifiuti speciali assimilati: secondo le modalità dei corrispondenti rifiuti urbani.				